

TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare

Migliore Carmela, nata a _____ (il _____) residente in _____
Via _____ n. _____ codice fiscale _____ elettivamente do-
miciliata in Caltagirone, Viale Europa n. 22, presso lo studio del sottoscritto
avv. Federico Bizzini (pec federico.bizzini@cert.ordineavvocaticaltagirone.it
_c.f. BZZFRC56L21F899M) che la rappresenta e difende per procura olografa
allegata al presente atto, espone.

FATTO

La ricorrente negli anni scolastici dal 2007 al 2009 ha prestato servizio quale
insegnante presso la Scuola Istituto Tecnico Commerciale paritario Dante
Alighieri di Caltagirone (giusta certificato di servizio che si allega doc.n.1)
mentre per gli anni dal 2010 al 2017 ha lavorato come insegnante alle dipen-
denze dell'Istituto paritario Maria Ausiliatrice di Caltagirone (doc.n.2);
negli anni scolastici dal 2017 al 2021 restava impegnata presso l'Istituto L.
Sturzo Gela (doc.n.3), fino al 2018, poi dal 2018 a tutt'oggi all'istituto G Rogasi
di Scicli/Pozzallo (contratto doc.n.4) anche se nell'anno scolastico 2019/2020
ha prestato servizio presso l'Istituto superiore Cucuzza Euclide di Caltagirone
(doc.n.5) e per il 2020/2021 in assegnazione provvisoria presso l'istituto
Vittorino da Feltre (doc.n.6), a seguito di assunzione alle dipendenze del
MIUR (giusta il contratto di assunzione a tempo indeterminato e l'assegna-
zione provvisoria a partire dall'1.9.2020).

La ricorrente per l'anno scolastico 2021/2022 ha inoltrato domanda di tra-
sferimento nel ruolo di appartenenza (lettera A e A1 doc.n.7) indicando il nu-
mero di anni 2 di servizio, un anno di servizio in ruolo diverso a quello di ap-
partenenza e dieci anni di servizio come anzianità maturata pre-ruolo (lett. D



– B1);

il punteggio che ne discende a tale titolo in graduatoria è di punti 60 (punti 6 per ciascun anno) oltre a punti 36 pari e cioè per complessivi 96 punti; la domanda è stata rigettata in quanto il punteggio riconosciuto in graduatoria è di soli 36 punti: punti 30 di punteggio base; punti 6 per comune di ri congiungimento (doc.n.8);

ciò in quanto, Il servizio prestato dall'odierna deducente presso la scuola pa ritaria, non è stato riconosciuto in alcun modo, *contra legem*, determinando il sostanziale rigetto della domanda di trasferimento con quanto ne deriva e cioè con assegnazione delle cattedre a docenti in possesso di punteggio infe riore (vedasi graduatoria doc. n.9);

per l'anno scolastico appena conclusosi la ricorrente è ancora assegnata all'istituto predetto di Caltagirone.

Tale situazione gravemente pregiudizievole, per cui l'odierna istante dovrebb e sradicarsi dalla propria terra, deriva dal fatto che nel CCNI dell'6/3/2019, per la mobilità del personale docente relativamente allo anno scolastico 2021 /2022, precisamente in calce alla tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, in seno alle note comuni, è stato disposto che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. A causa della suddetta previsione del CCNI, alla ricorrente non è stato riconosciuto il punteggio acquisito per il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie nella graduatoria della mobilità per ben dieci anni scolastici, mancato riconoscimento che ha penalizzato fortemente la ricorrente per la grave perdita di *chance* di ottenere certezza e stabilità circa la di lei sede lavorativa, presso la terra in cui vive e, comunque, nelle sedi della Provincia



di Catania.

DIRITTO

La L.62/00, in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata, ha espressamente riconosciuto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali e che le suddette scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. In particolare, la suddetta L. 62/00 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". Con l'entrata in vigore di tale legge, quindi, alle scuole paritarie è stata riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri delle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

In ragione di tale principio, sono stati previsti rigorosi controlli e precise prescrizioni per gli istituti paritari (cfr. la L.62/00, la successiva L.27/06, nonché, *ex multis*, la C.M.163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/2008).

In particolare, la C.M. N. 163/00 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati dichiarino che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione e, altresì, che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola sia conforme ai contratti collettivi di settore. Grazie a tali previsioni, è stata ottenuta una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello prestato alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art.2, comma 2, del D.L. n.255 del 3/7/2001, preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, ha disposto che gli stessi siano "valutati nella stessa misura" nella formazione delle graduatorie per l'assunzione



del personale docente statale: come è avvenuto nel caso di specie, con il riconoscimento e l'attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo in scuola secondaria paritaria alla Signora Migliore nell'ambito delle G.A.E., sulla scorta delle quali è stata assunta a tempo indeterminato.

In sede di mobilità e di assegnazione definitiva, invece, per come già sopra evidenziato, stante la previsione del CCNI, non viene valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie.

Come è evidente, siamo innanzi ad un paradosso per cui il MIUR prende in considerazione il punteggio pre-ruolo maturato dall'insegnante mediante il servizio prestato in una scuola paritaria ai fini dell'immissione a ruolo (e, quindi, per creare le condizioni necessarie ad attribuire un posto di lavoro stabile e definitivo), mentre lo prende in considerazione ai fini della determinazione della sede lavorativa.

In tutto questo, l'assurdo è che mentre per l'immissione a ruolo la legge stabilisce espressamente che il punteggio maturato mediante insegnamento in istituto paritario è valido in quanto la scuola paritaria è da considerarsi esattamente come quella statale (anche in ragione del valore giuridico del titolo di studio che viene rilasciato); ai fini della mobilità si muove dal presupposto che il servizio prestato presso la scuola paritaria non è idoneo in quanto la scuola "privata" ha struttura e valenza diversa da quella pubblica.

Delle due l'una: o lo Stato considera la scuola paritaria uguale a quella pubblica ed allora ciò deve valere per tutti gli aspetti e, quindi, valenza giuridica del titolo di studio, punteggio ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti e punteggio anche ai fini della mobilità.

Oppure, se vale la tesi per la quale le scuole "private" sono altro rispetto a quelle statali, il punteggio maturato mediante servizio prestato nelle scuole paritarie non dovrebbe valere né ai fini dell'immissione a ruolo, né ai fini del



la mobilità.

Invece, come detto, l'attuale quadro normativo vorrebbe che il punteggio in questione venga preso in considerazione per l'immissione in ruolo, ma non per la mobilità.

Ciò posto, l'elemento decisivo per l'accoglimento del presente ricorso risiede nel fatto che mentre il riconoscimento del punteggio del servizio maturato nella scuola paritaria ai fini dell'immissione in ruolo è previsto (come sopra richiamato) dalla legge, il mancato riconoscimento di tale punteggio ai fini della mobilità è previsto da una fonte gerarchicamente inferiore quale il CCNI. È chiaro, quindi, che la situazione impone al Tribunale di disapplicare le disposizioni del CCNI in argomento e applicare il principio di legge che ha introdotto le scuole paritarie e che riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie ai fini dell'immissione in ruolo.

Peraltro, dalla disamina delle norme che vengono in rilievo nella materia che Ci occupa, risulta evidente che l'incongruenza sopra evidenziata deriva da un'errata applicazione dell'articolo 485 del D. Lgs. N. 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione), ove si prevede il riconoscimento, agli effetti della carriera, del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), nonché dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali (comma 3). Infatti, sono proprio queste tre le ipotesi fatte salve dalle note comuni del CCNI, vale a dire le scuole paritarie primarie, le scuole paritarie dell'infanzia comunali e le scuole secondarie pareggiate.

L'errata applicazione nasce dal fatto che non si tiene conto della successione storica dei provvedimenti legislativi in materia di ordinamento scolastico.

L'articolo 485 del D. Lgs. N. 297/94, infatti, fa uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equipa-



razione giuridica a quelli statali: di conseguenza, oggi, quella previsione deve trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie di ogni ordine e grado che, come già evidenziato, hanno ricevuto una disciplina ancora più rigida e dettagliata di quella prevista per le scuole pareggiate e/o parificate, al fine di renderle perfettamente assimilabili a quelle statali.

Prima dell'anno 2000, oltre alle scuole statali, in Italia esistevano le scuole pareggiate e parificate e ciascuna aveva una disciplina diversa; dal 2000 in avanti, a seguito dell'introduzione della legge 62/00, oltre le scuole statali sono state contemplate esclusivamente le scuole "paritarie", con criteri assai rigorosi di accreditamento ed a fronte di ciò, è stato stabilito che esse – tanto per gli studenti quanto per gli insegnanti – danno luogo ai medesimi diritti di quelli derivanti dalla frequentazione o insegnamento nelle scuole statali.

Così, gli studenti che completano un ciclo scolastico in una scuola paritaria, acquisiscono automaticamente un titolo di studio legalmente riconosciuto dallo Stato e gli insegnanti che prestano servizio in una scuola paritaria maturano punteggio.

La normativa sulla mobilità, però, essendo risalente all'anno 1994, non è stata adeguata alla riforma intervenuta nel 2000 e si esprime, quindi, con un linguaggio e delle espressioni superate.

Quando, quindi, si applica la legge sulla mobilità del 1994, bisognerebbe tenere conto del fatto che le espressioni "pareggiata", "parificata", ecc., devono tutte intendersi come scuola paritaria ed il servizio in esse prestate, così come consente di maturare punteggio ai fini dell'immissione a ruolo, deve ritenersi utile a maturare punteggio ai fini della mobilità.

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05, convertito nella L. n. 27/06 che, nel dettare le norme in materia di scuole non statali, prevede, all'articolo 1bis, che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo un



co di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie ". E' chiaro, allora, l'intendimento del Legislatore di volere stabilire che l'unica distinzione ancora ammissibile tra le scuole non statali è solamente quella tra le scuole paritarie e le scuole non paritarie. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ...nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs.16.4.1994, n. 297".

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro, ormai consolidatasi in maniera omogenea, che ha disposto la disapplicazione delle note comuni legate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 e 2017/2018, che sono esattamente dello stesso tenore di quelle contenute anche nel CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 (ex multis, Tribunale di Caltagirone, ordinanza del dì 11.07.2016 nel giudizio n. 535/2016 R.G.L.; Tribunale di Milano, ordinanza del 20.07. 2016 nel giudizio n. 6202/2016 R.G.L.; Tribunale di Mantova ordinanza del 16.11.2016 nel giudizio n. 505/2016 R.G.L., Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 20.06.17 nel giudizio n. 506/17 r.g.l.; Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 31.8.2018 nel giudizio n. 701/2018 r.g.l.; Tribunale di Catania, sentenza n. 642/2018 del 13.2.2018; Tribunale di Genova, sentenza n. 689/19 del



12.7.2019).

Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n.62 (norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) che, com'è noto, ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di stato, conferma l'esistenza di un ***principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche*** (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014).

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della pubblica amministrazione (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche **(Tribunale di Caltagirone, ordinanza nel giudizio n. 535/2016 R.G.L. e ordinanza nel giudizio 506/17 r.g.l.).**

Si impone, quindi, una corretta applicazione delle norme vigenti in materia, mediante declaratoria del diritto in capo all'odierna istante a vedere riconosciuti dal MIUR i dieci anni di servizio prestati nella scuola paritaria, sia con riferimento alla graduatoria della mobilità 2021/2022, sia con riferimento al punteggio da attribuire nella graduatoria all'odierna istante.

Circa tale ultimo aspetto, giova rilevare che il CCNL settore scuola prevede che gli insegnanti maturino uno scatto di anzianità ogni 8 anni di servizio (con conseguente incremento della retribuzione) ed il riconoscimento dei 10 anni



in questione, quindi, ha rilevanza anche sotto questo profilo.

ISTANZA CAUTELARE

Dimostrata la sussistenza del *fumus boni iuris*, stante l'illegittimità delle disposizioni del CCNI che escludono la valutazione del servizio pre-ruolo prestatato nelle scuole paritarie, nel caso in specie si rileva l'indefettibile necessità di un provvedimento cautelare ed urgente che tuteli il diritto della ricorrente.

Infatti, la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di 60 punti, per i dieci anni di servizio (10 x 6) svolto nella scuola paritaria, determina per la ricorrente un pregiudizio rilevante in ordine all'attribuzione della sede definitiva, come si è già verificato nelle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2021/2022, effettuate con lo stesso criterio di esclusione. Il suddetto pregiudizio è imminente, in quanto la mobilità avviata con l'ordinanza ministeriale n. 221 del 12.04.2017, produrrà i suoi effetti a partire dal settembre del corrente anno 2017 e, quindi, ben prima della definizione del presente giudizio ordinario.

Circa l'ammissibilità dell'istanza cautelare, giova precisare che il pregiudizio in argomento, ove non impedito in via giurisdizionale con il chiesto provvedimento urgente, determinerebbe delle conseguenze irreparabili, dal momento che gli effetti lesivi derivanti dal mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma inciderebbero sulla sfera dei diritti personali, familiari e sulla vita di relazione della ricorrente, come tali non suscettibili di reintegrazione successiva. Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente andrà incontro alla certa assegnazione in una sede lontana dalla sua famiglia e dove è nata e cresciuta, subendo uno sradicamento dalle conseguenze devastanti per la sua vita. Senza un provvedimento cautelare, la serenità della ricorrente e della sua famiglia verrebbe irreversibilmente pregiudicata per tut



ti gli anni necessari ad ottenere il riconoscimento del diritto dedotto in giudizio. Tale pregiudizio, evidentemente, sarebbe irreversibile ed irreparabile, perché nulla potrebbe restituire alla ricorrente e alla sua famiglia la serenità tolta dal trasferimento *sine die*.

Anzi, a ben vedere, il pregiudizio che subirebbe la ricorrente in caso di mancato accoglimento della presente istanza cautelare sarebbe doppio, atteso che oggi l'odierna istante sarebbe costretta a trasferirsi a vivere altrove.

Come è evidente, si tratterebbe di fatti dall'impatto devastante sulla vita della ricorrente e della sua famiglia i cui danni non potrebbero essere risarciti in alcun modo, posto che vengono in rilievo pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, ma che afferiscono beni immateriali quali la vita sociale e familiare dell'odierna istante.

Riassuntivamente, quindi, nella denegata ipotesi di non accoglimento della presente istanza cautelare, la Migliore patirebbe un pregiudizio irreparabile poiché ancora una volta subirebbe le conseguenze pregiudizievoli del mancato riconoscimento del punteggio maturato mediante l'insegnamento prestato in istituto scolastico paritario.

Peraltro, è noto che il provvedimento cautelare è pacificamente ammissibile in tutte le occasioni in cui il pregiudizio non è economicamente calcolabile.

Ciò in quanto, ove la ricorrente potesse vedere ripristinato il danno mediante la corresponsione di una somma, potrebbe certamente attendere i tempi ordinari del giudizio, mettendo nel conto di ricevere una somma congrua, proporzionata al maggior tempo d'attesa.

Di contro, il danno che non si presta ad essere riparato in via economica (quale quello in esame), non lascia alternative all'emissione di un provvedimento cautelare poiché diversamente saremmo innanzi al consumarsi di un pregiudizio irreversibile. Si sancirebbe, quindi, la resa del Diritto, incapace a



fornire risposte rispetto ad alcune importanti forme di pregiudizio/danno.

Del resto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi pregiudizi non risarcibili per equivalente (Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, *ex multis*, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016) pronunce anche di questo stesso Tribunale in fattispecie speculari a quella oggetto del presente giudizio.

Come è evidente, nel momento in cui l'odierna deducente non dovesse vedere accolta l'istanza cautelare e dovesse essere costretta a trasferirsi fuori dalla Provincia di Catania, si determinerebbe un danno gravissimo ed irrimediabile alla sua famiglia.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la Signora Migliore Carmela, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito, in via cautelare ed urgente, Voglia ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., previa disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2021/2022, nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ...", di valutare, ai fini della formazione della graduatoria per la mobilità dell'a.s. 2021/2022 e per le eventuali successive operazioni future di mobilità, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente presso le suddette scuole paritarie nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 60 punti corrispondenti e, quindi, in complessivi



96 punti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e all'ordine territoriale espresso;
conseguentemente ordinare al Ministero resistente la modifica della graduatoria derivante dal riconoscimento di 96 punti e non in misura inferiore, con codifica della graduatoria ed accoglimento dell'istanza di trasferimento;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) certificato di servizio prestato presso l'Istituto paritario D. Alighieri;
- 2) certificato di servizio prestato presso l'Istituto paritario Maria Ausiliatrice;
- 3) copia contratto individuale di lavoro sottoscritto con la scuola Luigi Sturzo di Gela;
- 4) copia contratto individuale di lavoro sottoscritto con la scuola G. Rogasi di Pozzallo;
- 5) copia contratto individuale di lavoro sottoscritto con la scuola IIS Cucuzza Euclide di Caltagirone;
- 6) copia contratto assegnazione provvisoria presso Istituto Comprensivo Arcoleo-Feltre di Caltagirone;
- 7) domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2021/2022;
- 8) comunicazione di rigetto della domanda di trasferimento;
- 9) graduatoria bollettino risultati elaborati dal sistema;
- 10) CCNI del 6.3.2019 mobilità del personale docente e ATA;
- 11) procura alle liti;
- 12) giurisprudenza citata nel corpo del ricorso (Tribunale di Caltagirone, ordinanza del dì 11.07.2016 nel giudizio n. 535/2016 R.G.L.; Tribunale di Milano, ordinanza del 20.07. 2016 nel giudizio n. 6202/2016 R.G.L.; Tribunale di Mantova ordinanza del 16.11.2016 nel giudizio n.



505/2016 R.G.L., Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 20.06.17 nel
giudizio n. 506/17 r.g.l.; Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 31.8.
2018 nel giudizio n. 701/2018 r.g.l.; Tribunale di Catania, sentenza n.
642/2018 del 13.2.2018; Tribunale di Genova, sentenza n. 689/19 del
12.7.2019).

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e, quindi, il
contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Caltagirone, lì 6.7.2021

Avv. Federico Bizzini

